



STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE FEDER-ITALIA - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (APS)

TITOLO I - RAPPORTI DI ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 1 – Costituzione e sede

L'Associazione Nazionale Feder-Italia (Associazione Italiana per l'Assistenza, Sport e Tempo libero) - Associazione di promozione sociale (in seguito, denominata Feder-Italia aps), codice fiscale 96162490583, con sede legale in Roma, è costituita ai sensi delle vigenti norme di legge.

Feder-Italia aps è Ente Nazionale con finalità assistenziale, riconosciuto dal Ministero dell'Interno con decreto 31 luglio 2006, n. 557.

Feder-Italia aps è un'Associazione di Promozione Sociale ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii.

Feder-Italia aps è Ente accreditato presso il Ministero della Salute, n. 6432.

Feder-Italia aps è Ente Nazionale di promozione sportiva, redige il presente statuto in attuazione di quanto disposto dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii., dal codice civile e con la normativa vigente in materia di società ed associazioni sportive. Ai fini sportivi è costituita da società ed associazioni sportive dilettantistiche secondo le previsioni dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e ss.mm.ii..

Feder-Italia aps è retta da norme statutarie e regolamentari ispirate al principio di partecipazione all'attività sociale da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e pari opportunità.

La denominazione Federazione Italiana per l'Assistenza, Sport e Tempo Libero-Associazione di Promozione Sociale, Feder-Italia aps o FederItalia aps o Federitalia aps (o in altro modo scritto) e il segno distintivo sono tutelati dall'ordinamento ai sensi di quanto previsto dall'articolo 16 e 2569 del codice civile.

Il marchio Feder-Italia aps regolarmente registrato è di esclusiva proprietà della Federazione Italiana per l'Assistenza, Sport e Tempo Libero – Associazione di Promozione Sociale (Feder-Italia aps).

La tutela dei segni distintivi e la gestione economica degli stessi sono di competenza del Consiglio Nazionale.

La durata di Feder-Italia aps è stabilita a tempo indeterminato.

ARTICOLO 2 – Finalità e compiti

Feder-Italia aps è un'associazione nazionale, senza scopo di lucro, con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale da perseguire a favore di associati, loro familiari o di terzi, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, mediante l'esercizio e la diffusione in via principale dello sport in ogni sua disciplina, attraverso la promozione e l'organizzazione su tutto il territorio nazionale e nei Paesi europei ed extraeuropei di attività sportive dilettantistiche a carattere amatoriale, oppure con modalità competitive, volte alla formazione fisica, morale, sociale e della salute dei cittadini, nonché di tutte le attività culturali sociali, ricreative, salutistiche, del tempo libero, di formazione extrascolastica e del turismo sociale che possono contribuire all'arricchimento della persona umana; Feder-Italia aps persegue inoltre finalità assistenziali e di promozione sociale. Le attività sportive dilettantistiche che eventualmente dovessero essere esercitate a

carattere agonistico, dovranno rispettare quanto sancito dai regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali e/o discipline associate per il miglior raggiungimento delle specifiche finalità. Feder-Italia aps sostiene l'idea di un sistema democratico che sappia valorizzare la partecipazione dei cittadini integrando persone abili e diversamente abili, realizzando così i diritti dell'uomo previsti nella legislazione nazionale ed internazionale, sulla base dei valori di sussidiarietà intesi come condivisione delle responsabilità di promozione sociale e del terzo settore. Sostiene i valori dello sport contro ogni forma di sfruttamento, d'alienazione, contro la pratica del doping; opera per il benessere dei cittadini, i valori di dignità umana, di non violenza e solidarietà tra le persone e tra i popoli e coopera con quanti condividono questi principi.

Feder-Italia aps può istituire o riconoscere, in base ad apposite convenzioni di adesione, autonome associazioni od organismi per promuovere attività culturali, turistiche, di tempo libero, di formazione sportiva e professionale e di recupero e aggregazione sociale, in Italia e all'estero.

Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente articolo, oltre a costituire violazione delle norme civili e, a tal fine, perseguibile, costituisce violazione disciplinare sanzionabile ai sensi di quanto disposto dall'apposito Regolamento che disciplina la concessione e la revoca della denominazione.

L'utilizzazione della denominazione Feder-Italia aps da parte dei soci collettivi affiliati sarà disciplinata dal Regolamento.

Feder-Italia aps per il perseguimento e la realizzazione delle suddette finalità:

- a) organizza manifestazioni sportive a carattere locale, provinciale, regionale, nazionale ed internazionale collaborando, ove necessario, con i competenti Organi e Federazioni del CONI, nonché con gli Enti territoriali, pubblici e privati;
- b) organizza e gestisce attività sportive dilettantistiche;
- c) cura la formazione di idonei quadri tecnici attraverso specifici corsi di formazione per operatori dello sport, di turismo sociale, animatori sportivi e culturali;
- d) coordina e promuove la costituzione di società, cooperative, associazioni e circoli sportivi, culturali e ricreativi, di promozione sociale, di centri giovanili di formazione fisica e di avviamento alla pratica sportiva;
- e) opera affinché lo sport sia riconosciuto come diritto sociale legato alla realizzazione delle migliori condizioni di vita dei cittadini in generale ed in particolare dei giovani, delle persone con svantaggio psico-fisico e degli anziani;
- f) promuove ed organizza attività e manifestazioni di cultura, arte, spettacolo;
- g) promuove ed organizza iniziative riguardanti la pratica delle attività motorie avanzando, per il tramite delle proprie strutture periferiche, proposte agli Enti territoriali, pubblici e privati e partecipando attivamente alle forme decentrate di gestione democratica degli organismi pubblici locali per una adeguata programmazione culturale, sociale e sportiva;
- h) fornisce alle società affiliate adeguate informazioni ed assistenza tecnica normativa, amministrativa, fiscale, assicurativa e gestionale relativa all'associazionismo in genere ed ai settori sportivi, del tempo libero e della promozione sociale;
- i) garantisce e tutela la libera e piena partecipazione dei propri associati, ad ogni livello, alla vita e alle iniziative della Feder-Italia aps;
- j) istituisce Settori e Commissioni che operano nel rispetto e per il perseguimento delle finalità di Feder-Italia aps;
- k) promuove la costituzione di Associazioni fra atleti, lavoratori ed operatori dello sport;
- l) promuove attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro nel rispetto della normativa vigente;
- m) pone in essere ogni attività complementare a quelle istituzionali che possa essere utile per il raggiungimento degli scopi sociali;

- n) opera affinché lo sport sia riconosciuto come diritto sociale legato alla realizzazione delle migliori condizioni di vita dei cittadini in generale ed in particolare dei giovani, delle persone con svantaggio psico-fisico e degli anziani;
- o) promuove tutte le iniziative sportive turistico-sociali rivolte alle persone diversamente abili;
- p) promuove convenzioni con imprese, istituti ed enti promotori di attività per il benessere fisico degli associati (centri di riabilitazione motoria, centri di ricovero anziani, asili e cooperative sociali, etc.);
- q) organizza e gestisce di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche di promozione e diffusione della cultura e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- r) compie attività aventi ad oggetto servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore.

ARTICOLO 3 – Attività

Feder-Italia aps e i propri Comitati regionali e provinciali svolgono la propria attività di interesse generale in favore degli associati, loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associativi, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 35, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017n ,n. 117.

Feder-Italia aps e i propri comitati regionali e provinciali perseguono le proprie finalità istituzionali, di cui al precedente articolo, mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale, ex art. 5, comma 1, del D. Lgs. n. 117/2017:

- a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. i) del Dlgs del 3 luglio 2017 n. 117;
- b) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. k) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- c) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. t) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in via stabile e principale ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica
- d) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa di cui al D. Lgs. 117/2017 art. 5 comma 1 lettera d;
- e) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. d) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- f) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2 , della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni, di cui al D.Lgs. 117/2017 art. 5 comma 1 lettera a;
- g) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. e) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- h) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni di cui al D.Lgs. 117/2017 art. 5 comma 1 lettera e;

- 
- i) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. v) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
 - j) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. u) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
 - k) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'art. 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni di cui al D.LGs. 117/2017 art. 5 comma 1 lettera j;
 - l) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Dlgs del 3 luglio 2017 n. 117, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. w) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
 - m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del terzo settore di cui al D.Lgs. 117/2017 art. 5 comma 1 lettera m;
 - n) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soffisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi di cui al D.Lgs. 117/2017 art. 5 comma 1 lettera q;
 - o) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti di cui al D.Lgs. 117/2017 art. 5 comma 1 lettera r;
 - p) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni di cui al D.Lgs. 117/2017 art. 5 comma 1 lettera s.

Laddove assuma la qualifica di rete associativa del Terzo settore, al ricorrere dei requisiti di cui all'art. 41 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, Feder-Italia aps svolge a livello nazionale, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza in favore del pubblico e dei propri associati, attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti del Terzo settore ad essa associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali. Essa inoltre, promuove partenariati e protocolli di intesa con le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e con soggetti privati, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni.

Laddove assuma la qualifica di rete associativa del Terzo settore, al ricorrere dei requisiti di cui all'art. 41 del D.Lgs. 117/2017, Feder-Italia aps potrà inoltre esercitare, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni di cui al D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni, le seguenti attività:

- a) monitoraggio dell'attività degli enti associati, eventualmente anche con riguardo al suo impatto sociale, e, predisposizione di una relazione annuale al Consiglio Nazionale del Terzo Settore;
- b) promozione e sviluppo delle attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e di assistenza tecnica nei confronti degli enti associati.

Feder-Italia aps può svolgere altresì attività diverse, secondarie e strumentali, rispetto a quelle principali elencate ai commi precedenti del presente articolo, secondo i criteri e i limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo sociale deputato all'individuazione delle attività diverse, secondarie e strumentali, è il Consiglio Nazionale. Feder-Italia aps può inoltre svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore,



impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità della normativa di legge.

ARTICOLO 4 – Regolamenti

Feder-Italia aps stabilisce, con regolamenti approvati dal Consiglio Nazionale, le norme attuative dello Statuto, quelle per il proprio funzionamento e per la pratica e l'organizzazione delle varie attività.

ARTICOLO 5 - Organismi di base

Feder-Italia aps opera attraverso organismi di base quali società ed associazioni sportive dilettantistiche, gruppi sportivi, circoli culturali, assistenziali, di promozione sociale ed associazioni in genere che condividono le finalità dell'Ente. L'organismo di base, nucleo originario posto a fondamento della vita associativa della Feder-Italia aps, è una libera associazione fra cittadini, senza distinzioni di sesso, età, condizione sociale o altro, ed esprime il desiderio dei singoli di vivere insieme l'esperienza morale, culturale, sociale, assistenziale, sportiva, così come inteso da Feder-Italia aps. Tali strutture debbono avere uno statuto autonomo che preveda l'assenza di fine di lucro e il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e sia ispirato a principi di democrazia interna e di pari opportunità. Le associazioni o Società sportive dilettantistiche che si affiliano alla Feder-Italia aps possono ottenere il riconoscimento ai fini sportivi dal Consiglio Nazionale del CONI, direttamente o tramite delega, rilasciata alla Feder-Italia aps dal Consiglio Nazionale medesimo. In tal caso, l'organo della Feder-Italia aps competente al riconoscimento è il Consiglio Nazionale. Gli Statuti delle medesime, approvati dalla Giunta Nazionale del CONI, devono essere in regola con i requisiti di legge (art. 90, legge 27 dicembre 2002, n. 289 e ss.mm.ii.). Gli Statuti delle medesime Associazioni e Società sportive dilettantistiche, oltre ai requisiti richiesti dalla legislazione statale, devono conformarsi allo Statuto ed ai Regolamenti di Feder-Italia aps.

Le Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche, i Gruppi Sportivi, i Circoli Culturali, Assistenziali, di Promozione Sociale e le Associazioni in genere, oltre a quanto già previsto dal comma precedente, devono uniformare il proprio statuto ai principi e alle finalità della Feder-Italia aps, apportandovi tutte le modifiche necessarie nel rispetto del fondamentale principio che la vita della struttura di base è regolata dall'Assemblea dei Soci, cui compete la decisione in ordine:

- a) elezione dei responsabili della vita associativa, garantendo l'eleggibilità di ogni socio;
- a) approvazione dei rendiconti e dei preventivi delle attività sociali;

Deve inoltre essere previsto che, nei casi di scioglimento dell'organismo di base, il patrimonio sociale residuo deve essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii. e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo le deliberazioni dell'Assemblea con i quorum previsti dalle disposizioni del Codice civile.

ARTICOLO 6 – Associati

Sono associati coloro che, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, avendone fatta domanda scritta, sono stati ammessi con deliberazione del Consiglio Nazionale, versano con la periodicità prescritta la quota associativa (che può essere prevista o meno annualmente da un organo a scelta, che ne determina l'ammontare), che approvano e rispettano lo Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni degli Organi sociali.

I soggetti che intendono far parte della Feder-Italia aps devono presentare domanda scritta al Consiglio Nazionale che, con apposita deliberazione, comunica all'interessato, entro sessanta giorni dalla ricezione, l'ammissione o il rigetto della domanda. In caso di rigetto – debitamente motivato nella comunicazione che deve essere data all'interessato - della domanda, l'interessato può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della relativa deliberazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea Nazionale in occasione della successiva convocazione.

Possono far parte della Feder-Italia aps le persone fisiche, italiane e straniere che:

- a. siano in possesso della cittadinanza di uno Stato;
- a. non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi, pene detentive superiori ad un anno, pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno;
- b. non abbiano riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive complessivamente superiori ad un anno da parte di Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline associate, degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI o di Organismi Sportivi Internazionali riconosciuti;
- c. non abbiano subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito dell'utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive.

Sono soci tesserati della Feder-Italia aps:

- a) gli iscritti tesserati a tutte le strutture affiliate di base;
- a) gli iscritti tesserati praticanti l'attività sportiva, i dirigenti, i tecnici ed altre figure similari di operatori sportivi che abbiano con l'associazione affiliata o direttamente con Feder-Italia aps un rapporto continuativo ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii.
- b) i Componenti gli Organi Nazionali e delle strutture periferiche della Feder-Italia aps.

Sono soci affiliati alla Feder-Italia aps tutti gli organismi di base regolarmente affiliati.

ARTICOLO 7 – Affiliazione

L'affiliazione alla Feder-Italia aps dell'organismo di base è deliberata dal Consiglio Nazionale nel rispetto delle modalità stabilite dal presente statuto e dai relativi regolamenti. L'affiliazione ha validità annuale e deve essere rinnovata alla scadenza con le modalità previste dallo statuto e dai regolamenti. Il tesseramento è effettuato dall'organismo di base e trasmesso alla Feder-Italia aps secondo le norme statutarie e regolamentari. La tessera è individuale, viene distribuita ai soci in Italia ed all'estero, ed ha validità annuale; consente di partecipare alle attività, nonché di usufruire dei servizi della Feder-Italia aps e di tutte le sue strutture territoriali e di base. Non sono ammessi tesseramenti temporanei né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa. Le modalità di acquisizione da parte dei tesserati di qualifiche tecniche sono stabilite dal Consiglio Nazionale. Le somme versate a titolo di quota e/o contributo associativo non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti in caso di morte dell'associato. Non è tantomeno collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale. In caso di recesso o di esclusione i soci non hanno diritto di chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota o contributo versato.

ARTICOLO 8 - Compiti delle strutture di base

Sono compiti delle strutture di base la promozione costante dell'esperienza sportiva ad ogni livello, delle attività fisico-sportive e l'organizzazione delle attività sportive dilettantistiche ed amatoriali, anche a carattere competitivo nonché culturali, di promozione sociale e del tempo libero che rispondano alle finalità di cui all'art. 2 dello Statuto della Feder-Italia aps. Gli organismi di base affiliati sono amministrativamente autonomi e rispondono delle obbligazioni assunte esclusivamente con il proprio patrimonio.

ARTICOLO 9 –Diritto di voto ed altri diritti degli associati

Hanno diritto di voto:

- a. gli associati risultanti iscritti tesserati nel libro degli associati da almeno tre mesi, i quali possono partecipare alle votazioni per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi; i predetti diritti sono, però, riservati agli associati solo quando sono in regola con le quote sociali (ma se sono minori di età, il diritto di voto è esercitato, sino al compimento del diciottesimo anno di età, dagli esercenti la potestà genitoriale sui medesimi), nelle assemblee ordinarie e straordinarie delle Società e delle Associazioni Sportive Dilettantistiche, dei Gruppi Sportivi, dei Circoli Culturali, Assistenziali, di Promozione Sociale e delle Associazioni in genere di appartenenza;
- a. gli organismi di base in regola con le quote di affiliazione nelle rispettive Assemblee Regionali e Provinciali secondo quanto stabilito dalle norme statutarie.

In ogni votazione va rispettato il principio del voto singolo. Si applica l'art. 2373 del codice civile in quanto compatibile. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea Nazionale solo da un altro associato, mediante delega scritta (ogni associato non può ricevere più di tre deleghe).

Gli associati tesserati:

- a) possono ricoprire liberamente cariche sociali nella Feder-Italia aps, potendosi proporre quali candidati a tali cariche se in possesso dei requisiti prescritti e maggiori di età;
- a) possono presentare nuovi associati i quali comunque devono osservare le modalità procedurali previsti dall'articolo 5, comma 1, del presente Statuto;
- b) hanno diritto di frequentare le sedi sociali e di servirsi degli impianti sportivi e delle strutture sociali con le modalità fissate dagli organi competenti;
- c) possono partecipare alle manifestazioni sociali secondo le norme previste per le stesse;
- d) hanno l'obbligo di osservare lo Statuto della Feder-Italia aps e tutte le deliberazioni assunte dagli organi statutari e sociali; quelli tesserati alle associazioni e società sportive dilettantistiche devono osservare inoltre il codice di comportamento sportivo approvato dal CONI;
- e) hanno l'obbligo di versare le quote di iscrizione, le quote associative periodiche e le quote aggiuntive o straordinarie nella misura e con le modalità prescritte.

Gli associati affiliati e tesserati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto ed i Regolamenti della Feder-Italia aps in ogni loro parte ed effetto. I provvedimenti adottati dagli organi dell'Ente hanno piena e definitiva efficacia nell'ambito dell'ordinamento sociale e nei confronti di tutti gli affiliati e tesserati alla Feder-Italia aps.

Ogni associato ha diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Nazionale e presso la sede sociale. Entro trenta giorni dalla richiesta, il Consiglio Nazionale comunica le modalità operative al richiedente e, in particolare, il giorno, l'ora ed il luogo in cui i libri sociali possono essere esaminati, in presenza di un delegato del Consiglio Nazionale. L'interessato può estrarre copia, a sue spese, dei verbali dell'Assemblea Nazionale.

ARTICOLO 10 – Libri sociali

Feder-Italia aps deve tenere, oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1 del decreto legislativo 3 Luglio 2017 n.117:

- a) il registro dei volontari che svolgono attività in modo non occasionale in favore della Feder-Italia aps;
- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea Nazionale, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

- 
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Nazionale e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura del Consiglio Nazionale.

ARTICOLO 11 – Perdita della qualità di associato

La perdita della qualità di associato affiliato si ha:

- a) per recesso o scioglimento volontario dell'organismo di base affiliato;
- b) per totale inattività durante l'intero ultimo anno sociale;
- c) per mancato rinnovo dell'affiliazione;
- d) per radiazione comminata dagli organi disciplinari;
- e) per revoca dell'affiliazione a seguito della perdita dei requisiti richiesti.

In ogni caso di cessazione gli affiliati devono provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla Feder-Italia aps ed agli altri affiliati; i componenti dell'ultimo Consiglio Direttivo degli affiliati cessati sono personalmente e solidalmente tenuti all'adempimento del saldo di quanto dovuto.

La perdita della qualifica di associato tesserato si ha:

- f) per decesso;
- g) per dimissioni;
- h) per esclusione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Nazionale con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo; tale provvedimento deve essere comunicato all'associato dichiarato escluso il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea Nazionale mediante lettera raccomandata o PEC inviata al Presidente Nazionale;
- i) per il venir meno dei requisiti che hanno determinato il tesseramento;
- j) per decadenza a qualunque titolo dalla carica e per perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento.

ARTICOLO 12 – Volontari e Rapporti Di Lavoro

Feder-Italia aps può avvalersi dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati; Feder-Italia aps può, altresì, avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. A tal fine, sarà istituito un apposito registro in cui sono iscritti i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Ai suddetti volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Nazionale. I volontari hanno diritto a che siano attivate, in loro favore, le forme di assicurazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Feder-Italia aps può, inoltre, avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità.

Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 3 Luglio 2017 n.117.

TITOLO II – ORGANI SOCIALI

CAPO I – ORGANI CENTRALI

ARTICOLO 13 – Organi Nazionali

Sono organi nazionali della Feder-Italia aps:

- a) l'Assemblea Nazionale;
- b) il Consiglio Nazionale;
- c) il Presidente Nazionale;
- d) i Vice Presidenti Nazionali;
- e) il Segretario Nazionale;
- f) i Delegati all'Assemblea Nazionale.

ARTICOLO 14 – Assemblea Nazionale: competenza

L'Assemblea Nazionale è il massimo organo deliberante della Feder-Italia aps e le sue deliberazioni sono sovrane.

Ad essa compete di:

- a) esprimere la volontà dell'Ente in ordine al perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'art. 2;
- a) fissare gli orientamenti programmatici dell'attività quadriennale dell'Ente;
- b) deliberare sulle proposte di modifiche alle norme statutarie;
- c) eleggere e revocare il Presidente Nazionale della Feder-Italia aps;
- d) eleggere e revocare il Consiglio Nazionale;
- e) approvare annualmente il bilancio di previsione;
- f) approvare annualmente il rendiconto economico consuntivo;
- g) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- h) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'associazione;
- i) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- j) deliberare lo scioglimento, l'estinzione, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- k) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, o dallo Statuto alla sua competenza.

ARTICOLO 15 – Assemblea Nazionale Ordinaria e Straordinaria

L'Assemblea Nazionale può essere ordinaria elettiva o non elettiva e straordinaria.

L'Assemblea Nazionale è composta dai Delegati eletti nelle Assemblee Regionali. In caso di assenza del Delegato Effettivo questo può essere sostituito dal Delegato Supplente.

L'Assemblea Nazionale ordinaria elettiva si riunisce ogni quattro anni. L'Assemblea è indetta dal Consiglio Nazionale ed è convocata dal Presidente Nazionale.

L'Assemblea nazionale ordinaria non elettiva ha la medesima composizione dell'Assemblea Nazionale elettiva: essa si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione, rispettivamente, del bilancio di previsione e del rendiconto economico consuntivo.

L'Assemblea Nazionale si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- a) il Presidente Nazionale (o, comunque, chi presiede l'assemblea) possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Possono partecipare all'Assemblea i soggetti in regola con le quote sociali o che non abbiano subito inibizioni o squalifiche in corso di esecuzione.

In caso di mancata approvazione del rendiconto economico consuntivo da parte della metà più uno degli aventi diritto al voto all'Assemblea si avrà la decadenza del Presidente e del Consiglio Nazionale.

L'Assemblea Nazionale straordinaria è convocata:

- a. per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto. per deliberare sullo scioglimento, sull'estinzione, sulla trasformazione, sulla fusione e sulla scissione dell'Associazione;
- b. sui casi statutariamente previsti;
- c. quando richiesta dalla metà più uno dei componenti del Consiglio Nazionale o dalla metà più uno degli aventi diritto al voto. L'Assemblea Nazionale straordinaria deve essere convocata entro i 30 giorni successivi e celebrarsi entro i successivi 60 giorni. L'Assemblea Nazionale straordinaria è formata dai Delegati Eletti Effettivi o, in caso di assenza, dai Supplenti;
- d. deliberare sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.

All'Assemblea Nazionale partecipano senza diritto di voto il Presidente della Feder-Italia aps, i Componenti del Consiglio Nazionale, i Presidenti dei Comitati Regionali, il Presidente, i Responsabili Nazionali dei Settori Tecnici, i Coordinatori della Feder-Italia aps all'Estero. I membri del Consiglio Nazionale non possono essere eletti Delegati all'Assemblea Nazionale.

L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, il luogo e la data di svolgimento deve essere inviato, almeno 30 giorni prima della data di inizio dei lavori, a mezzo lettera raccomandata, telegramma, fax, e-mail, pubblicazione sul sito internet ufficiale, o altri mezzi idonei ad assicurarne la certezza della ricezione, ai recapiti dei Delegati Effettivi o Supplenti eletti nelle Assemblee Regionali.

L'Assemblea Nazionale in seduta ordinaria è validamente costituita:

- A. in prima convocazione quando siano presenti (personalmente o per delega) Delegati Effettivi o Supplenti pari almeno alla metà del totale dei delegati effettivi eletti nelle Assemblee Regionali;
- A. in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei delegati presenti.

Tra la prima e la seconda convocazione non può intercorrere meno di un'ora.

L'Assemblea Nazionale in seduta straordinaria è validamente costituita quando siano presenti Delegati Effettivi o Supplenti pari almeno a tre quarti del totale dei delegati effettivi eletti nelle Assemblee Regionali.

L'Assemblea Nazionale non può deliberare su nessun altro argomento oltre quelli fissati nell'ordine del giorno.

Salvi i casi per i quali è richiesta una diversa maggioranza l'Assemblea Nazionale delibera a maggioranza semplice dei presenti e votanti.

Per l'Assemblea Nazionale che delibera sullo scioglimento e sull'estinzione di dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti dei Delegati Effettivi o Supplenti.

Le proposte di modifiche statutarie possono essere avanzate dal Consiglio Nazionale o dal cinquanta per cento più uno dei soci affiliati.

In tal caso l'Assemblea Straordinaria deve essere convocata con all'ordine del giorno le modifiche proposte entro 30 giorni dalla richiesta e deve celebrarsi nei successivi 60 giorni.

Per l'approvazione di modifiche statutarie è richiesto il voto favorevole dei due terzi dei votanti.

ARTICOLO 16 – Assemblea Nazionale Elettiva

L'Assemblea è aperta dal Presidente Nazionale ed elegge, prima di ogni altro atto, il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario della stessa.

Tali cariche, eleggibili fra i soggetti presenti all'Assemblea che non hanno presentato candidatura ad alcuna carica sociale, sono specificamente preposte allo svolgimento della seduta assembleare. Una volta eletti, il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario:

- a) hanno tutti i poteri per l'ordinato e sollecito svolgimento dell'Assemblea compreso quello di limitare temporalmente gli interventi;
- b) indicano le votazioni;
- c) ne determinano e regolano le modalità, salva diversa formale delibera dell'Assemblea;
- d) ne proclamano i risultati;
- e) regolamentano, di concerto con il Segretario dell'Assemblea, le attività assembleari.

Il Vice Presidente coadiuva, sostituisce e si surroga nelle mansioni del Presidente, al fine di garantire la necessaria continuità nella funzione direttiva dell'Assemblea.

ARTICOLO 17 – Assemblea Nazionale Elettiva: candidature

I soci aspiranti alle cariche elettive possono presentare la loro candidatura per una sola carica.

Il Presidente Nazionale e i Componenti del Consiglio Nazionale sono eletti dall'Assemblea con due distinte votazioni a scrutinio segreto.

Le candidature per tutte le cariche eleggibili dall'Assemblea Nazionale devono pervenire alla Segreteria Nazionale non oltre il ventesimo giorno antecedente la data fissata per l'Assemblea e di esse, il Presidente dell'Assemblea dà comunicazione all'Assemblea medesima non appena insediata.

In ciascuna votazione si può esprimere il voto solo per un numero di candidati pari al numero dei componenti dell'Organo costituendo.

Pertanto, le indicazioni in eccedenza, quelle relative a candidati che non abbiano formalizzato la loro candidatura nei tempi e nei modi sopra indicati e quelle concernenti candidati che abbiano formalmente rinunciato alla candidatura, sono da considerarsi non apposte.

Vengono dichiarati eletti alle cariche di Componente del Consiglio Nazionale e di Presidente i candidati che abbiano conseguito il maggior numero di voti. Viene dichiarato eletto alla carica di Presidente Nazionale il candidato che abbia ottenuto in prima votazione la maggioranza assoluta dei voti assembleari validi. Qualora nessun candidato abbia raggiunto la maggioranza assoluta di tali voti, in seconda votazione viene dichiarato eletto il candidato che abbia raggiunto il maggior numero di voti.

Il verbale dell'Assemblea, contenente la descrizione delle attività assembleari svolte e dei loro esiti, viene sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea stessa, e controfirmato dal Segretario Nazionale della Feder-Italia aps. Il Segretario provvederà ad inserirlo nel libro dei verbali dell'Assemblea, depositato presso la Segreteria Nazionale dell'Ente, numerato e siglato in ogni sua pagina dal Segretario Nazionale stesso. Esso è, a richiesta, liberamente consultabile da tutti gli associati aventi diritto.

ARTICOLO 18 – Consiglio Nazionale: composizione e competenze

Il Consiglio Nazionale è l'organo di amministrazione di Feder-Italia aps ed è composto:

- a. dal Presidente Nazionale, che lo presiede;
- b. da un numero minimo di sette ad un numero massimo di dieci Componenti eletti dall'Assemblea Nazionale - che durano in carica per quattro anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Nazionale dirige ed amministra l'attività della Feder-Italia aps, predispone i programmi in conformità alle direttive approvate dall'Assemblea Nazionale e ne cura l'attuazione per il perseguimento degli scopi istituzionali.

In caso di decadenza o cessazione dalla carica per altro motivo di uno o più membri del Consiglio Nazionale, si provvederà al reintegro con il primo o i primi dei non eletti che abbiano riportato almeno la metà dei voti dell'ultimo eletto.

Qualora non sia possibile o comunque nel caso in cui il numero di membri del Consiglio si riduca a meno di sette, si provvede all'elezione suppletiva in occasione della prima Assemblea Nazionale successiva. I componenti del Consiglio Nazionale eletti o chiamati in sostituzione restano in carica fino alla scadenza del quadriennio per il quale erano stati eletti i componenti sostituiti. Nel caso in cui sia compromessa la regolare funzionalità dell'organo deve essere celebrata, entro novanta giorni dall'evento, un'assemblea straordinaria per il rinnovo delle cariche.

I membri del Consiglio Nazionale, a cui si applica l'art. 2382 del Codice civile, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando, per ciascuno di essi, il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

In particolare al Consiglio Nazionale compete:

- a) l'attuazione delle linee programmatiche della Feder-Italia aps così come determinate dall'Assemblea Nazionale;
- a) l'individuazione degli strumenti e dei servizi a ciò necessari;
- b) la responsabilità della gestione ordinaria e dell'attività della Feder-Italia aps nel suo complesso;
- c) le attività di straordinaria amministrazione (che possono essere delegate anche ad alcuni dei membri del Consiglio Nazionale) nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea Nazionale;
- d) l'accoglimento, nella prima seduta utile, delle domande di affiliazione e del tesseramento degli organismi di base del riconoscimento ai fini sportivi alle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche in regola con le norme di legge e l'approvazione degli Statuti delle medesime;
- e) l'amministrazione dei fondi e l'attuazione del rendiconto economico di previsione;
- f) la predisposizione del bilancio di previsione, del rendiconto economico consuntivo, del relativo stato patrimoniale e della relazione di missione. Tali documenti vengono sottoposti all'Assemblea Nazionale ordinaria non elettiva, per l'esame e la conseguente approvazione degli stessi, da effettuarsi in tempo utile per poi procedere al deposito del rendiconto economico consuntivo presso gli organi di controllo competenti entro il 30 giugno di ogni anno;
- g) la fissazione delle quote associative e di tesseramento, la determinazione delle relative percentuali spettanti ai Comitati Periferici, nonché le determinazioni in ordine a tesseramenti specifici, tecnici e/o di settore;
- h) la fissazione dei criteri di erogazione per eventuali contributi ai Comitati Regionali e Provinciali;
- i) la nomina dei Coordinatori della Feder-Italia aps all'Estero;
- j) la delibera sull'ammissione degli associati (motivandone, in caso il rigetto);
- k) lo scioglimento, per gravi irregolarità nella gestione o di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo ovvero in casi di constatata impossibilità o di grave carenza di funzionamento dei Comitati Provinciali o Regionali e la nomina di un Commissario Straordinario che dovrà provvedere alla ricostituzione degli organi decaduti entro centottanta giorni. Per particolari situazioni di difficoltà sul territorio il Consiglio può prolungare il termine di commissariamento di ulteriori centottanta giorni;
- l) la nomina del Segretario Nazionale;
- m) l'elezione nel suo seno di uno o più Vice Presidenti Nazionali, il più anziano è nominato Vice Presidente Vicario Nazionale;
- n) la emanazione e la modifica dei Regolamenti della Feder-Italia aps;

- 
- o) l'attribuzione e la revoca degli Incarichi Tecnici Nazionali per specialità o interdisciplinari;
 - p) l'approvazione dei programmi particolareggiati dell'attività dell'Ente e dei Regolamenti Tecnici dei vari Settori;
 - q) la determinazione delle eventuali indennità e/o rimborsi spesa in favore delle varie cariche sociali, oltre che eventualmente per i volontari e per i soci, per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'associazione;
 - r) la determinazione dell'organico degli Uffici Centrali;
 - s) la nomina e la revoca del Direttore Responsabile del Periodico e del Sito internet Ufficiale dell'Ente;
 - t) la vigilanza sull'osservanza dello Statuto e delle norme dell'Ente;
 - u) l'individuazione di eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
 - v) documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti di bilancio di esercizio;
 - w) l'autorizzazione al Presidente a stipulare accordi e convenzioni con associazioni ed organismi privati ed istituzioni pubbliche nazionali o estere per il conseguimento delle finalità dell'Ente;
 - x) la nomina su proposta del Presidente dei Delegati Regionali e Provinciali nel territorio nei casi previsti;
 - y) la ratifica dei provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente Nazionale in via d'urgenza;
 - z) il compimento di tutti gli atti e le operazioni necessari per la corretta amministrazione dell'associazione che non spettino all'Assemblea Nazionale;
 - aa) provvede a quanto previsto dall'Art. 42 del presente Statuto in caso di impedimento definitivo, di dimissioni o di decadenza di uno o di più eletti negli organi statutari.

ARTICOLO 19 – Consiglio Nazionale: convocazione e deliberazione

Il Consiglio Nazionale è convocato almeno due volte l'anno, oltre che ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.

Le riunioni del Consiglio Nazionale sono convocate per iscritto dal Presidente Nazionale, che lo presiede e ne fissa la sede, la data e l'ordine del giorno.

L'avviso contenente le dette indicazioni è inviato agli aventi diritto a mezzo lettera raccomandata, telegramma, fax, e-mail, pubblicazione sul sito internet ufficiale, o altri mezzi idonei ad assicurarne la certezza della ricezione.

Il Consiglio Nazionale si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- a) il presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Le riunioni straordinarie del Consiglio Nazionale possono essere richieste dai due terzi dei suoi componenti e devono essere convocate entro sette giorni dalla ricezione della istanza e per una data da fissarsi non oltre il trentesimo giorno dalla ricezione stessa.

Le riunioni del Consiglio Nazionale sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Non sono ammesse deleghe. Delle riunioni e di tutte le attività del Consiglio Nazionale viene redatto apposito verbale a cura del Segretario Nazionale. Partecipano senza diritto di voto al Consiglio Nazionale il Presidente e il Segretario Nazionale.

Il Consiglio Nazionale delibera a maggioranza semplice dei presenti (tenendo conto nel computo delle presenze e dei voti anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza). In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi presiede la riunione (in assenza del Presidente e dei Vice Presidenti Nazionali, sarà il consigliere più anziano di età/di carica).

ARTICOLO 20 – Presidente Nazionale

Il Presidente Nazionale ha la rappresentanza legale della Feder-Italia aps verso i terzi ed in eventuali giudizi. Il Presidente ha tutti i poteri relativi all'ordinaria amministrazione nei limiti delle deliberazioni del Consiglio Nazionale e dell'Assemblea Nazionale.

In caso di assenza o di impedimento temporaneo è sostituito dal Vice Presidente Vicario Nazionale.

Il Presidente può essere rieletto e la durata del suo incarico è di quattro anni.

Egli inoltre:

- a) ha la firma sociale che può delegare per atti specifici ad altri dirigenti della Feder-Italia aps;
- b) convoca e presiede il Consiglio Nazionale;
- c) convoca e presiede l'Ufficio di Presidenza;
- d) provvede all'esecuzione delle delibere del Consiglio Nazionale;
- e) provvede alla erogazione delle somme destinate all'attività di Feder-Italia aps;
- f) propone al Consiglio Nazionale la nomina dei Delegati Regionali e Provinciali nel territorio;
- g) adotta in via d'urgenza le delibere di competenza del Consiglio Nazionale, da sottoporre a ratifica dello stesso nella prima riunione utile successiva. La mancata ratifica implica l'annullamento delle deliberazioni adottate;
- h) sovrintende agli Uffici Centrali ed all'Ufficio Stampa;
- i) stipula e sottoscrive convenzioni, accordi e contratti;
- j) può avvalersi di consulenze e collaborazioni;
- k) propone al Consiglio Nazionale la nomina dei Responsabili Tecnici di Settore;
- l) propone al Consiglio Nazionale la nomina dell'Addetto Stampa;
- m) può invitare alle riunioni degli organi da lui presieduti le persone che ritiene utile sentire per la trattazione di determinati argomenti.

ARTICOLO 21 – Vice Presidenti Nazionali ed Ufficio di Presidenza

I Vice Presidenti Nazionali collaborano con il Presidente e lo sostituiscono in caso di assenza momentanea o per sua delega. Nel caso di dimissioni o di impedimento definitivo del Presidente, le sue funzioni sono assunte dal Vice Presidente Vicario che deve provvedere entro trenta giorni alla convocazione dell'Assemblea Nazionale Straordinaria che dovrà essere celebrata nei successivi sessanta giorni.

Il Presidente può delegare ad ogni Vice Presidente compiti e funzioni specifiche.

Il Presidente può, quando ne ravvisa la necessità, convocare in seduta congiunta i Vice Presidenti ed il Segretario Nazionale costituendo così l'Ufficio di Presidenza che ha compiti consultivi e propositivi per il Consiglio Nazionale e delibera la nomina dei Responsabili di settori a livello provinciale e/o regionale, sentito il Responsabile Nazionale del settore competente.

ARTICOLO 22 – Segretario Nazionale

Il Segretario Nazionale:

- a) coadiuva operativamente il Presidente in tutte le pratiche che riguardano la vita, l'attività ed il funzionamento della Feder-Italia aps;
- b) cura, d'intesa con il Presidente, l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea Nazionale e del Consiglio Nazionale;

- 
- c) è preposto alla conservazione della corrispondenza e di tutta la documentazione inerente l'attività dell'Ente;
 - d) partecipa senza diritto di voto e con funzioni consultive alle riunioni del Consiglio Nazionale, redige i verbali e ne cura la conservazione;
 - e) è il Segretario dell'Assemblea Nazionale;
 - f) partecipa all'Ufficio di Presidenza;
 - g) partecipa alle riunioni degli Organi Tecnici Nazionali di settore e ne redige i verbali, curandone la conservazione;
 - h) cura tutte le comunicazioni, anche in ordine ai calendari ed alle attività nazionali, tra la Sede Centrale ed i Comitati Periferici;
 - i) informa tempestivamente i Comitati Periferici delle decisioni o deliberazioni assunte a livello nazionale;
 - j) informa tempestivamente le autorità locali competenti delle nomine avvenute in seno all'Ente ai vari livelli;
 - k) cura l'esecutività delle convenzioni con le FSN, con le Discipline Associate e di quelle con altri Organismi;
 - l) dirige e coordina il lavoro degli uffici centrali della Feder-Italia aps.

In assenza del Segretario Nazionale, il Presidente Nazionale delega le funzioni di verbalizzazione ad uno dei componenti dell'Organo.

In caso di impedimento definitivo o dimissioni del Segretario Nazionale, il Presidente Nazionale convocherà tempestivamente il Consiglio Nazionale per la nomina del nuovo Segretario Nazionale.

ARTICOLO 23 – Responsabili tecnici nazionali di settore

Al fine del migliore sviluppo delle singole aree o di settori anche pluridisciplinari sono costituiti i Settori Tecnici diretti da un Responsabile Nazionale che ne coordina l'attività.

I Responsabili Tecnici Nazionali sono nominati dal Consiglio Nazionale su proposta del Presidente Nazionale. A tali Settori è anche demandata l'organizzazione tecnica dei vari Campionati Nazionali di singola disciplina. Ogni Settore può avere dei responsabili periferici che vengono nominati dall'Ufficio di Presidenza così come previsto dall'articolo 20.

CAPO II – ORGANI PERIFERICI

ARTICOLO 24 – Strutture territoriali

Sono strutture territoriali della Feder-Italia aps:

- a) l'Assemblea Provinciale;
- a) il Comitato Provinciale;
- b) il Presidente Provinciale;
- c) l'Assemblea Regionale;
- d) il Comitato Regionale;
- e) il Presidente Regionale;
- f) i Coordinatori della Feder-Italia aps all'Estero.

ARTICOLO 25 – Assemblea provinciale

L'Assemblea Provinciale è l'assise delle affiliate che hanno la loro sede legale in una Provincia dello Stato Italiano. Ciascuna Affiliata alla Feder-Italia aps ha il diritto di partecipare all'Assemblea Provinciale ed ha diritto ad un voto. La partecipazione all'Assemblea Provinciale è esclusa per i soggetti che alla data di inizio della stessa:

1. non siano in regola con il pagamento delle quote sociali;
1. abbiano subito inibizioni o squalifiche in corso di esecuzione;

Per l'Affiliata partecipa all'Assemblea Provinciale, con diritto di voto, il Presidente oppure la persona che ne ha la rappresentanza secondo lo Statuto interno della Affiliata. Il rappresentante della Affiliata può delegare a partecipare in propria vece un componente dell'organo direttivo della stessa. Le affiliate possono essere portatrici di:

- I. 1 delega se al congresso hanno diritto di partecipare fino a 100 votanti; 2 deleghe fino a 200 votanti;
- II. 3 deleghe fino a 500 votanti;
- III. 4 deleghe fino a 1000 votanti.

La delega deve essere conferita per iscritto.

L'Assemblea Provinciale:

- a. esprime la volontà delle Strutture di base regolarmente affiliate ed aventi sede legale nella provincia;
- b. elegge il Presidente Provinciale;
- c. elegge i Componenti del Comitato Provinciale;
- d. approva il rendiconto economico consuntivo annuale.

L'Assemblea Provinciale è convocata in via ordinaria:

- a) ogni quattro anni per l'elezione delle cariche provinciali; le assemblee provinciali elettive devono svolgersi nel periodo compreso tra i 120 ed i 60 giorni prima della rispettiva Assemblea Nazionale;
- a) ogni anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del rendiconto economico consuntivo annuale.

L'Assemblea Provinciale è convocata in via straordinaria:

- A. quando ne faccia richiesta un numero di affiliati pari almeno la metà di quelle della provincia;
- A. quando ne faccia richiesta almeno la metà dei componenti del Comitato Provinciale;
- B. in caso di dimissioni o decadenza degli organi provinciali secondo le norme statutarie.

L'Assemblea Provinciale straordinaria deve essere indetta entro trenta giorni dall'evento e celebrarsi nei successivi sessanta.

L'Assemblea Provinciale è convocata dal Presidente Provinciale su deliberazione del Comitato Provinciale che ne fissa la sede, la data e l'ordine del giorno.

Copia di detta delibera è inviata per conoscenza al Presidente Nazionale che, qualora lo ritenga opportuno, invierà un suo rappresentante.

Il Presidente del Comitato Regionale ha diritto di partecipare alle Assemblee Provinciali della propria regione senza diritto a voto.

L'avviso di convocazione deve essere inviato, almeno trenta giorni prima della data di convocazione, a mezzo lettera raccomandata, telegramma, fax, e-mail, pubblicazione sul sito internet Feder-Italia aps, e/o con altri mezzi, idonei ad assicurare la certezza della ricezione al recapito risultante dalla domanda di affiliazione o dall'ultimo rinnovo annuale della affiliata, lo stesso, altresì, deve essere affisso presso la sede del Comitato almeno trenta giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea.

L'Assemblea Provinciale è validamente costituita:

- a) in prima convocazione quando siano presenti direttamente o rappresentate per delega la metà delle Affiliate aventi diritto al voto;
- a) in seconda convocazione, qualunque sia il numero delle Affiliate intervenute ed aventi diritto di voto, direttamente o per delega;
- b) tra la prima e la seconda convocazione non può intercorrere meno di un'ora.

L'Assemblea Provinciale non può deliberare su nessun altro argomento oltre quelli fissati nell'ordine del giorno.

ARTICOLO 26 – Assemblea provinciale elettiva

L'Assemblea Provinciale è dichiarata aperta dal Presidente del Comitato Provinciale il quale dispone la costituzione dell'Ufficio di Presidenza e del Segretario secondo le indicazioni nominative dell'Assemblea. Tali Uffici sono composti e funzionano analogamente a quanto previsto per l'Assemblea Nazionale.

L'Assemblea Provinciale elegge il Presidente Provinciale più i Componenti del Comitato Provinciale in base al numero delle Affiliate, secondo il seguente criterio:

1. da 4 a 10 Affiliate – 1 Componente;
2. da 11 a 30 Affiliate – 2 Componenti;
3. da 31 a 60 Affiliate – 3 Componenti;
4. oltre 60 Affiliate – 4 Componenti.

Le candidature a Presidente Provinciale devono essere depositate presso il Comitato Provinciale non oltre il quindicesimo giorno antecedente lo svolgimento dell'Assemblea.

Le candidature a Componenti il Comitato Provinciale devono essere depositate dagli interessati almeno quindici giorni prima dell'apertura dei lavori dell'Assemblea.

Se non si raggiunge il numero dei candidati, questi possono anche essere integrati sino all'apertura dell'Assemblea medesima.

L'Assemblea, salvi casi diversi statutariamente previsti, delibera a maggioranza semplice dei partecipanti.

Le votazioni per i vari organi sono separate e successive, esse avvengono a scrutinio segreto su unica lista.

Nella votazione si può esprimere il voto solo per un numero di candidati pari a quelli da eleggere; pertanto, le indicazioni in eccedenza sono da considerarsi come non apposte e nello stesso modo si considereranno le indicazioni relative a nominativi di non candidati.

Vengono dichiarati eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.

Il verbale dell'Assemblea Provinciale Elettiva, redatto e sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea, deve essere custodito a cura e sotto la responsabilità del Presidente Provinciale.

Copia dello stesso deve essere inviato senza ritardo al Comitato Regionale competente e alla Presidenza Nazionale.

ARTICOLO 27 – Comitato Provinciale

Per la costituzione di un Comitato Provinciale sono necessarie almeno quattro strutture di base aventi sede nella provincia e regolarmente affiliate alla Feder-Italia aps.

Il Comitato Provinciale è composto dal Presidente e dai Componenti eletti nell'Assemblea Provinciale ed elegge fra i suoi componenti un Vice Presidente ed un Segretario.

In caso di dimissioni o di impedimento definitivo del Presidente del Comitato Provinciale, il Vice Presidente ne assumerà le funzioni e provvederà alla convocazione dell'Assemblea per il rinnovo degli organi provinciali entro trenta giorni dalla assunzione di dette funzioni, in tal caso l'Assemblea deve svolgersi entro sessanta giorni; in difetto provvederà la Presidenza Nazionale.

In caso di dimissioni o di impedimento definitivo di un Componente del Comitato Provinciale subentrerà il primo dei non eletti purché abbia riportato almeno la metà dei voti dell'ultimo eletto.

Le riunioni del Comitato Provinciale sono convocate per iscritto dal Presidente, con un preavviso di minimo di dieci giorni, il quale ne fissa la sede, la data e l'ordine del giorno.

L'avviso di convocazione deve essere inviato a mezzo lettera raccomandata e può inoltre essere portato a conoscenza degli aventi diritto con qualsiasi altro mezzo idoneo al raggiungimento dello scopo. Se, per ragioni di urgenza, la convocazione deve essere effettuata con un termine inferiore ai dieci giorni è obbligatorio l'uso del mezzo telegrafico.

Il verbale delle riunioni del Comitato è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Copia del verbale sarà inviata se richiesta al Comitato Regionale e/o alla Presidenza Nazionale.



Comitato Provinciale:

- a) attua le decisioni dell'Assemblea Provinciale;
- b) promuove, sviluppa, coordina e organizza l'attività delle strutture affiliate nel territorio;
- c) tutela gli interessi degli associati presso le istituzioni locali;
- d) elegge nella prima seduta utile al suo interno il Vicepresidente ed il Segretario;
- e) predispone il rendiconto consuntivo annuale da portare all'approvazione dell'Assemblea Provinciale.

Il Comitato Provinciale è convocato almeno una volta l'anno ed ogni qualvolta il Presidente o almeno i due terzi dei suoi componenti lo richiedano.

Il Comitato Provinciale è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza semplice. In caso di parità nelle votazioni, prevale il voto del presidente.

ARTICOLO 28 – Presidente Provinciale

Il Presidente Provinciale:

- a) rappresenta, anche legalmente, l'Ente verso i terzi e gli organi pubblici a livello provinciale;
- b) presiede il Comitato Provinciale;
- c) provvede alla esecuzione ed al rispetto delle deliberazioni assunte dal Comitato Provinciale;
- d) sovrintende all'attività dell'Ente e dei suoi associati ed affiliati in ogni settore con il fondamentale compito di imprimere un impulso dinamico alla vita dell'Ente al fine di renderne più significativa e capillare la presenza sul territorio;
- e) nomina o revoca, ove la realtà sociale lo richieda, Delegati Cittadini;
- f) adotta, nei casi di urgenza, tutti i provvedimenti necessari al regolare andamento della vita dell'Ente, provvedimenti da sottoporsi alla ratifica del Comitato Provinciale nella seduta immediatamente successiva;
- g) ove necessario, nomina o revoca i rappresentanti della Feder-Italia aps negli organismi, pubblici e privati, locali e propone la candidatura del responsabile tecnico di settore al Presidente Regionale.

ARTICOLO 29 – Delegato Provinciale

Il Delegato Provinciale viene nominato dal Consiglio Nazionale quando non è possibile la costituzione del Comitato a termine di Statuto o per altri particolari motivi. Il Delegato dura in carica un quadriennio. Il Delegato assume le funzioni ed i compiti del Presidente e del Comitato Provinciale per quanto compatibili. Il Delegato riferisce direttamente al Presidente Nazionale e relaziona sulle attività svolte.

ARTICOLO 30 – Assemblea Regionale

L'Assemblea Regionale è l'assise delle affiliate che hanno la loro sede legale in una Regione dello Stato Italiano. Ciascuna Affiliata alla Feder-Italia aps ha diritto di partecipare all'Assemblea Regionale ed ha diritto ad un voto.

L'Assemblea Regionale:

- a. esprime la volontà degli affiliati nella regione;
- b. elegge il Presidente Regionale;
- c. elegge i Componenti del Comitato Regionale;
- d. approva il rendiconto economico consuntivo annuale;
- e. elegge i Delegati all'Assemblea Nazionale.

L'Assemblea Regionale è convocata in via ordinaria:

- 
- a) ogni quattro anni per l'elezione delle cariche regionali e dei Delegati all'Assemblea Nazionale;
 - a) ogni anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del rendiconto economico consuntivo annuale.

L'Assemblea Regionale è convocata in via straordinaria:

- A. quando ne faccia richiesta un numero di Affiliate pari ad almeno la metà di quelle affiliate nella regione;
- A. quando ne faccia richiesta almeno la metà dei componenti del Comitato Regionale;
- B. in caso di dimissioni o decadenza degli organi regionali secondo le norme statutarie.

L'Assemblea straordinaria deve essere indetta entro trenta giorni dall'evento e celebrarsi nei successivi sessanta.

L'Assemblea Regionale è convocata dal Presidente Regionale su deliberazione del Comitato Regionale che ne fissa la sede, la data e l'ordine del giorno.

Copia della relativa delibera è inviata per conoscenza al Presidente Nazionale che, qualora lo ritenga opportuno, invierà un suo rappresentante.

Il Presidente Nazionale o un suo delegato hanno diritto di partecipare alle Assemblee Regionali senza diritto a voto.

L'avviso di convocazione deve essere inviato, almeno trenta giorni prima della data di convocazione, a mezzo lettera raccomandata, telegramma, fax, e-mail, pubblicazione sul sito internet Feder-Italia aps e/o con altri mezzi idonei ad assicurare la certezza della ricezione al recapito risultante dalla domanda di affiliazione o dell'ultimo rinnovo annuale della affiliata, lo stesso, altresì, deve essere affisso presso la sede del Comitato almeno trenta giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea.

L'Assemblea Regionale è validamente costituita:

- a) in prima convocazione quando siano presenti direttamente o rappresentate per delega la metà delle Affiliate aventi diritto a voto;
- a) in seconda convocazione, qualunque sia il numero delle Affiliate intervenute ed aventi diritto di voto, direttamente o per delega;
- b) tra la prima e la seconda convocazione non può intercorrere meno di un'ora.

L'Assemblea Regionale non può deliberare su nessun altro argomento oltre quelli fissati nell'ordine del giorno.

ARTICOLO 31 – Assemblea Regionale Elettiva

L'Assemblea Regionale è dichiarata aperta dal Presidente del Comitato Regionale il quale dispone la costituzione dell'Ufficio di Presidenza e del Segretario secondo le indicazioni nominative dell'Assemblea. Tali Uffici sono composti e funzionano analogamente a quanto previsto per il Congresso Nazionale.

L'Assemblea Regionale elegge il Presidente più i Componenti del Comitato Regionale in base al numero delle Affiliate, secondo il seguente criterio:

- a) da 4 a 10 Affiliate – 1 Componente;
- b) da 11 a 30 Affiliate – 2 Componenti;
- c) da 31 a 60 Affiliate – 3 Componenti;
- d) oltre 60 Affiliate – 4 Componenti.

L'Assemblea Regionale elegge i Delegati all'Assemblea Nazionale in base al numero delle Affiliate secondo il seguente criterio:

- a) da 4 a 50 Affiliate – 1 Delegato;
- b) da 51 a 100 Affiliate – 2 Delegati;
- c) da 101 a 200 Affiliate – 3 Delegati;
- d) da 201 a 400 Affiliate – 4 Delegati;
- e) oltre le 401 Affiliate – 5 Delegati.

Contestualmente devono essere eletti Delegati supplenti in un numero pari.

Le candidature a Presidente Regionale devono essere depositate presso il Comitato Regionale non oltre il quindicesimo giorno antecedente lo svolgimento dell'Assemblea.

Le candidature a Componenti il Comitato Regionale devono essere depositate dagli interessati almeno quindici giorni prima dell'apertura dei lavori dell'Assemblea.

Le candidature a Delegati Effettivi e Supplenti devono essere depositate dagli interessati almeno quindici giorni prima dell'apertura dei lavori dell'Assemblea.

Se non si raggiunge il numero dei candidati, questi possono anche essere integrati sino all'apertura dell'Assemblea medesima.

L'Assemblea, salvi i casi diversi statutariamente previsti, delibera a maggioranza semplice dei partecipanti.

Le votazioni per i vari organi sono separate e successive, esse avvengono a scrutinio segreto su unica lista.

Nella votazione si può esprimere il voto solo per un numero di candidati pari a quelli da eleggere; pertanto, le indicazioni in eccedenza sono da considerarsi come non apposte e nello stesso modo si considereranno le indicazioni relative a nominativi di non candidati. Vengono dichiarati eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.

Il verbale dell'Assemblea Regionale elettiva, redatto e sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea, deve essere custodito a cura e sotto la responsabilità del Presidente Regionale. Copia dello stesso deve essere inviata senza ritardo alla Presidenza Nazionale, anche per l'accredito dei Delegati all'Assemblea Nazionale.

ARTICOLO 32 – Comitato Regionale

Per la costituzione di un Comitato Regionale è necessario un numero di Comitati Provinciali pari almeno alla metà delle province esistenti nella regione interessata, arrotondata per eccesso. Il Comitato Regionale può essere costituito in ogni regione dello Stato Italiano. Per la Val D'Aosta si prescinde dal numero minimo dei Comitati Provinciali.

Il Comitato Regionale è composto dal Presidente e dai Componenti eletti nell'Assemblea Regionale ed elegge fra i suoi componenti un Vice Presidente ed un Segretario. In caso di dimissioni o di impedimento definitivo del Presidente del Comitato Regionale, il Vice Presidente ne assumerà le funzioni e provvederà alla convocazione dell'Assemblea per il rinnovo degli organi regionali entro trenta giorni dalla assunzione di dette funzioni; in tal caso l'Assemblea deve svolgersi entro sessanta giorni, in difetto provvederà la Presidenza Nazionale.

In caso di dimissioni o di impedimento definitivo di un Componente del Comitato Regionale subentrerà il primo dei non eletti purché abbia riportato almeno la metà dei voti dell'ultimo eletto.

Le riunioni del Comitato Regionale sono convocate per iscritto dal Presidente, con un preavviso minimo di dieci giorni, il quale ne fissa la sede, la data e l'ordine del giorno. L'avviso di convocazione deve essere inviato a mezzo lettera raccomandata e può inoltre essere portato a conoscenza degli aventi diritto con qualsiasi altro mezzo idoneo al raggiungimento dello scopo. Se, per ragioni di urgenza, la convocazione deve essere effettuata con un termine inferiore ai dieci giorni è obbligatorio l'uso del mezzo telegrafico.

Il verbale delle riunioni del Comitato è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Copia del verbale sarà inviata, se richiesta, alla Presidenza Nazionale.

Il Comitato Regionale:

- a) attua le decisioni dell'Assemblea Regionale;
- b) promuove, sviluppa e coordina l'attività dei Comitati Provinciali;
- c) tutela gli interessi degli associati presso le istituzioni locali;
- d) elegge nella prima seduta utile al suo interno il Vice Presidente ed il Segretario;

- e) predisporre il rendiconto consuntivo annuale da portare all'approvazione dell'Assemblea Regionale.

Il Comitato Regionale è convocato almeno una volta l'anno ed ogni qualvolta il Presidente o almeno i due terzi dei suoi componenti lo richiedano.

Il Comitato Regionale è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza semplice. In caso di parità nelle votazioni prevale il voto del Presidente.

ARTICOLO 33 – Presidente Regionale

Il Presidente Regionale:

- a) rappresenta, anche legalmente, l'Ente verso le istituzioni pubbliche e private a livello regionale;
- b) provvede alla esecuzione delle deliberazioni assunte dal Comitato Regionale;
- c) adotta, nei casi di urgenza, tutti i provvedimenti necessari, che saranno sottoposti a ratifica da parte del Comitato Regionale nella seduta immediatamente successiva;
- d) sovrintende a livello regionale all'attività dell'Ente in ogni settore con il principale compito di imprimere un impulso dinamico alla vita dell'Ente allo scopo di renderne più significativa e capillare la presenza sul territorio;
- e) ove necessario, nomina o revoca i rappresentanti della Feder-Italia aps negli organismi, pubblici e privati, a livello regionale e propone la candidatura del responsabile tecnico di settore, avanzata dal Presidente Provinciale, e condivisa dal Presidente Nazionale, o proposta dal Presidente Regionale, inviandone richiesta al Responsabile Nazionale del settore di competenza.

ARTICOLO 34 – Delegato Regionale

Il Delegato Regionale viene nominato dal Consiglio Nazionale quando non è possibile la costituzione del Comitato Regionale a termine di Statuto o per particolari comprovati motivi. Il Delegato dura in carica un quadriennio. Il Delegato assume le funzioni ed i compiti del Presidente e del Comitato Regionale per quanto compatibili. Il Delegato riferisce direttamente al Presidente Nazionale e relaziona sulle attività svolte.

ARTICOLO 35 – Norme comuni per le strutture territoriali

I Comitati Provinciali e Regionali, benché strutture territoriali della Feder-Italia aps, godono di autonomia amministrativa rispetto alla Feder-Italia aps Nazionale. Essi devono sottoporre annualmente i rendiconti economici consuntivi al vaglio delle rispettive Assemblee e rispondono delle obbligazioni assunte verso i terzi, a motivo dell'attività svolta, esclusivamente con il loro patrimonio. La funzione di rappresentanza di cui agli artt. 27 e 32 dello Statuto si intende circoscritta e limitata alle attività dei Comitati ai rispettivi livelli locali, con esclusione della possibilità di riferirne, a qualsiasi titolo, responsabilità ed effetti alla Feder-Italia aps quale associazione nazionale.

In particolare, degli atti a contenuto patrimoniale eccedenti quanto previsto dallo Statuto, rispondono in proprio i Componenti di detti organi.

ARTICOLO 36 – Coordinatori della Feder-Italia aps all'Estero

I Coordinatori della Feder-Italia aps all'Estero sono nominati dal Consiglio Nazionale.

Hanno il compito di promuovere e coordinare la formazione di associazioni e l'attività della Feder-Italia aps nello Stato che rappresentano.

Partecipano senza diritto di voto alle Assemblee Nazionali.

TITOLO III – GESTIONE FINANZIARIA

ARTICOLO 37 – Patrimonio dei Comitati territoriali

Il patrimonio dei Comitati è costituito dai beni mobili ed immobili di proprietà degli stessi; le risorse dei Comitati derivano:

- a) dagli eventuali contributi degli Enti locali;
- b) dalle quote di affiliazione e tesseramento nella misura stabilita dal Consiglio Nazionale, dalle quote di iscrizioni specifiche stabilite per attività e manifestazioni istituzionali;
- c) dagli eventuali contributi ordinari e straordinari erogati dalla Presidenza Nazionale;
- d) da eventuali contributi volontari di terzi, lasciti e donazioni;
- e) da ogni altra entrata derivante da attività realizzate dal Comitato.

In caso di scioglimento l'eventuale attivo patrimoniale del Comitato è trasferito al patrimonio della Feder-Italia aps Nazionale.

ARTICOLO 38 – Patrimonio e risorse

Il patrimonio della Feder-Italia aps Nazionale è costituito dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Ente.

Le risorse della Feder-Italia aps derivano:

- a) dalle quote di affiliazione e tesseramento;
- b) da eventuali contributi pubblici e privati, lasciti e donazioni di terzi;
- c) da rendite patrimoniali, proventi e da ogni altra entrata derivante da attività posta in essere dalla Feder-Italia aps, come attività di interesse generale, come attività diverse e/o come attività di raccolta fondi ai sensi rispettivamente degli artt. 5, 6, 7 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

Le quote o contributi associativi sono intrasmissibili e non sono rivalutabili.

Durante la vita della Feder-Italia aps il relativo patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale enunciate nell'art. 2. Pertanto, in conformità dell'articolo 8 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii., è vietata, ancorché in modo indiretto, la distribuzione di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve comunque denominate e capitale, a meno di imposizione di legge, a soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'eventuale avanzo di gestione deve essere obbligatoriamente reinvestito per le attività istituzionali, previste dallo Statuto.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'associazione Feder-Italia aps, il patrimonio sociale come sopra considerato verrà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii. e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo le deliberazioni dell'Assemblea con i quorum previsti dalle disposizioni del Codice civile.

ARTICOLO 39 – Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio ed ha termine il 31 dicembre di ogni anno. E' fatto obbligo, agli organi competenti, di redigere ed approvare il rendiconto consuntivo economico e finanziario.

ARTICOLO 40 – Scioglimento dell'Ente

La proposta di scioglimento della Feder-Italia aps può essere presentata soltanto ad un'Assemblea Nazionale Straordinaria di primo grado appositamente convocata su richiesta delle strutture di base affiliate aventi diritto al voto. Per la richiesta di tale assemblea, per la validità della medesima e per il quorum necessario a deliberare lo scioglimento, la nomina dei liquidatori e la decisione relativa alla devoluzione del patrimonio residuo, si fa riferimento alle norme stabilite dal Codice civile.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 41 – Eleggibilità

Sono eleggibili alle cariche elettive coloro che:

- a) abbiano la cittadinanza di uno Stato;
- a) abbiano raggiunto la maggiore età;
- b) non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno;
- c) non abbiano riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte delle federazioni sportive nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva o da organismi sportivi internazionali riconosciuti;
- d) non abbiano subito sanzioni di sospensioni dall'attività sportiva a seguito dell'utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive; sono ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie contro il CONI, le Federazioni, le Discipline Associate o contro altri organismi riconosciuti dal CONI stesso e contro la Feder-Italia aps;
- e) siano in regola con il tesseramento Feder-Italia aps.

La mancanza anche di uno solo dei suddetti requisiti è causa di ineleggibilità, mentre il venir meno degli stessi successivamente all'elezione comporta la decadenza dalla carica; in questo caso subentrerà il primo dei non eletti, ove non previsto diversamente.

Se in qualsiasi elezione a cariche previste nello Statuto, più candidati hanno conseguito il medesimo numero di voti, detti candidati, a tutti gli effetti e se non diversamente previsto, vengono disposti nella graduatoria generale secondo l'ordine determinato dalla maggiore anzianità nella Feder-Italia aps rilevata dalla data di iscrizione o di elezione. In difetto, varrà l'ordine di anzianità determinato dalla maggiore età anagrafica.

ARTICOLO 42 – Adunanze organi collegiali

Le riunioni degli organi collegiali devono essere convocate con comunicazione scritta dal loro Presidente almeno dieci giorni prima del loro svolgimento, salvo un termine inferiore giustificato dall'urgenza. In tal caso è obbligatorio l'avviso telegrafico di convocazione.

Di ogni riunione dell'organo il Segretario redige contestualmente il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.

Il verbale deve essere trascritto in apposito registro preventivamente numerato e siglato in ogni suo foglio dal Segretario Nazionale della Feder-Italia aps per gli Organi Nazionali e dai rispettivi Segretari per le strutture territoriali.

Tutti i verbali degli Organi Collegiali ed i rendiconti economici e bilanci approvati restano custoditi nelle competenti sedi, per essere liberamente consultati dagli aventi diritto.

Ove non diversamente previsto, quando la convocazione è prescritta a mezzo di servizio postale, la mancata ricezione da parte dei destinatari per motivi non imputabili all'organo legittimato all'invio non è causa di invalidità della riunione dell'organo convocato.

Le riunioni degli organi collegiali, salva diversa espressa statuizione, sono validamente costituite con la presenza di almeno la metà più uno dei loro componenti.

Tutti gli organi e strutture periferiche sono tenute all'osservanza delle deliberazioni degli organi nazionali per quanto di loro competenza.

ARTICOLO 43 – Impedimento definitivo, dimissioni e decadenza

In caso di impedimento definitivo, di dimissioni o di decadenza di uno o di più eletti negli organi statuari, subentrano i membri supplenti, ove previsti, e, in difetto, i non eletti secondo l'ordine di graduatoria risultante dal verbale purché abbiano conseguito almeno la metà dei voti dell'ultimo eletto. Nell'impossibilità di attuare i subentri si dovrà procedere a nuove elezioni che, ove non sia compromessa la funzionalità dell'organo, potranno effettuarsi in occasione della prima assemblea utile. Le dimissioni, contemporanee, di più della metà dei componenti originariamente eletti negli organi collegiali nazionali e periferici della Feder-Italia aps, determina l'automatica decadenza dell'Organo.

In tal caso, il Presidente, o in difetto il Vice Presidente dell'Organo stesso dovrà provvedere entro trenta giorni dall'evento, alla convocazione delle Assemblee elettive per il rinnovo delle cariche, nel rispetto delle norme dello Statuto.

Tali assemblee devono svolgersi entro i successivi sessanta giorni.

In caso di inadempienza si provvederà a termini di Statuto per gli organi periferici. Per gli organi nazionali provvederà il Consiglio Nazionale.

Per quel che concerne l'esercizio dell'ordinaria amministrazione la disciplina da seguire sino alla celebrazione dell'Assemblea Nazionale è la seguente:

- a) impedimento definitivo del Presidente: decadenza immediata del Consiglio ed ordinaria amministrazione affidata al Vice Presidente Vicario secondo le modalità statutarie;
- a) dimissioni del Presidente: decadenza del Presidente e del Consiglio che resta in prorogatio per l'ordinaria amministrazione da espletarsi sotto la direzione del Vice Presidente Vicario sino all'Assemblea Nazionale da convocarsi secondo le norme statutarie;
- b) dimissioni contemporanee della metà più uno dei componenti del Consiglio: decadenza del Consiglio e del Presidente cui spetta l'ordinaria amministrazione fino alla celebrazione dell'Assemblea;
- c) dimissioni non contemporanee della metà più uno dei componenti del Consiglio: nel caso si verificano, nell'arco del quadriennio, le suddette vacanze per qualsivoglia motivo, i soli componenti decadono ma non il Presidente il quale dovrà provvedere alla convocazione e celebrazione dell'Assemblea straordinaria per l'elezione dei soli componenti del Consiglio Nazionale.

ARTICOLO 44 – Durata delle cariche

Le cariche statutarie hanno durata quadriennale.

Gli organi elettivi restano in carica, ancorché scaduti, per i disbrigo degli affari correnti fino all'elezione del nuovo Organo.

Si decade dall'incarico di membro degli organi collegiali dell'Ente di cui al presente Statuto per:

- 
- a) dimissioni;
 - b) radiazione;
 - c) mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre riunioni ordinarie consecutive dell'organo collegiale;
 - d) perdita dei requisiti richiesti per ricoprire la carica.

ARTICOLO 45 – Incompatibilità

- a) le cariche di Presidente Nazionale e di Segretario Nazionale della Feder-Italia aps sono incompatibili con qualsiasi altra carica o incarico nell'ambito della stessa Feder-Italia aps o degli organismi affiliati;
- a) le cariche di Presidente Regionale, Presidente Provinciale, Membro del Comitato Regionale e Membro del Comitato Provinciale sono incompatibili con qualsiasi carica nell'ambito della Feder-Italia aps;
- b) la qualifica di membro del Consiglio Nazionale è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale elettiva centrale o periferica;
- c) la carica di Presidente Regionale è incompatibile con quella di Presidente Provinciale.

Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo, in una delle situazioni di incompatibilità è tenuto ad optare per l'una o per l'altra delle cariche assunte entro quindici giorni dal verificarsi della situazione stessa. In caso di mancata opzione si ha l'immediata ed automatica decadenza della carica assunta posteriormente.

La funzione di componente degli Organi Centrali e Periferici così come l'assunzione e gestione di incarichi a qualunque titolo attribuiti per lo svolgimento di attività nella Feder-Italia aps, laddove non sia espressamente pattuito e deliberato, sono svolti a titolo volontario e gratuito e non comportano la nascita di alcun vincolo professionale e/o lavorativo con la Feder-Italia aps.

ARTICOLO 46 – Clausola compromissoria

Tutti i soci della Feder-Italia aps si impegnano a rimettere ad un giudizio arbitrale la risoluzione di tutte le controversie che possano insorgere tra loro o con i vari Organi o strutture per un qualunque fatto che sia comunque concernente l'attività espletata nella Feder-Italia aps. Il Collegio Arbitrale sarà composto da due componenti scelti uno da ciascuna delle parti e da un Presidente nominato con unanime indicazione dai due arbitri o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Roma. Il Collegio giudicherà secondo principi di equità in base alle norme statutarie e regolamentari entro trenta giorni dalla nomina del Presidente. Il lodo arbitrale sarà definitivo ed inappellabile e dovrà essere comunicato alle parti per la relativa esecuzione.

L'inosservanza di quanto sopra previsto comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari sino alla radiazione.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 47 – Norme di attuazione

La denominazione "Associazione Nazionale Feder-Italia (Associazione Italiana per l'Assistenza, Sport e Tempo libero) - Associazione di promozione sociale" e il connesso utilizzo dell'acronimo "APS" unitamente alla denominazione attuale sarà utilizzabile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo una volta che l'ente sarà iscritto nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e comunque non prima del periodo di imposta successivo a quello in cui il predetto Registro diventerà operativo, ai sensi dell'art. 104, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii..

Fino ad allora, l'efficacia del suddetto cambio di denominazione è da considerarsi sospesa, continuando ad utilizzarsi la previgente denominazione "Associazione Nazionale Feder-Italia (Associazione Italiana per l'Assistenza, Sport e Tempo libero)".

Le altre disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione/migrazione dell'associazione Feder-Italia aps nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'associazione Feder-Italia aps vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

ARTICOLO 48 – Province autonome

Per quanto riguarda le Province autonome di Trento e Bolzano, le medesime sono equiparate alle Regioni.

ARTICOLO 49 – Norma finale

Per quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le disposizioni di legge (con particolare riferimento soprattutto alle norme vigenti in materia di enti del Terzo settore - legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii. e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, alle norme del Codice civile).

TITOLO VI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ARTICOLO 50 – Validità cariche elettive

Tutte le cariche elettive a livello nazionale e periferico, ivi incluse quelle assunte dopo l'entrata in vigore del presente Statuto, restano valide fino allo svolgimento della prossima Assemblea Nazionale Elettiva che dovrà tenersi entro il 30 dicembre 2025.

ARTICOLO 51 – Delega al Presidente Nazionale

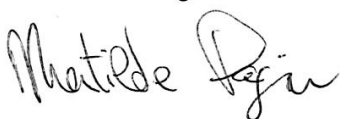
Il Presidente Nazionale viene delegato ad apportare al presente Statuto ogni variazione che si rendesse indispensabile:

- a) a seguito di emanazione di norme di legge o regolamentari che comportino la necessità di adeguamento statutario;
- a) a seguito di formali richieste di adeguamento formulate da Organi dello Stato.

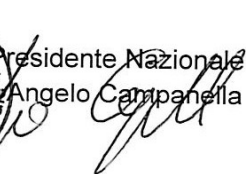
Tali variazioni devono essere ratificate dall'Assemblea Nazionale.

Roma, 10 aprile 2026.

Il Segretario Nazionale
Matilde Pagin



Il Presidente Nazionale
Angelo Campanella





Liquidato €

ESENTE

ORIGINALE N.

197 #

3 #

(*) Firma del Dirigente Provinciale di Roma